

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.

Via dell'Industria n. 126, 36015 Schio (VI)
PEC: ambiente.energia@legalmail.it, C.F. 03549330243

Modello di organizzazione, gestione e controllo *(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)*

Parte Generale

Approvato dall'Amministratore Unico in data 26 settembre 2023

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale	
		SOMMARIO

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.
231 e successive integrazioni e modificazioni

Sommario

1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	1
1.1	Breve disamina sulla normativa	1
1.2	Le sanzioni	15
1.3	Le misure cautelari	16
1.4	Il modello organizzativo come esimente di responsabilità	17
1.5	Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione	18
1.5.1	Le Linee guida di Confindustria	19
1.6	L'assetto organizzativo di AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	21
2	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	23
2.1	Funzione, principi ispiratori, elaborazione del Modello	23
2.2	Struttura del Modello	24
2.3	Verifica ed Aggiornamento del Modello	27
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
3.1	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	27
3.2	Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza	28
3.3	<i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	31
3.4	Sospensione dall'Organismo di Vigilanza	31
3.5	Cessazione dalla carica	32
3.6	Modalità di funzionamento	32
3.7	Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	32
3.8	Autonomia finanziaria	32

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 Parte generale	
		SOMMARIO

4	WHISTLEBLOWING: LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE.....	33
5	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	35
5.1	Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti.....	36
5.2	Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni e partner	36
6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	36
6.1	Obiettivi del sistema disciplinare	36
6.2	Struttura del sistema disciplinare:	36
6.2.1	Nei confronti dei Dipendenti	36
6.2.2	Nei confronti dei Dirigenti	37
6.2.3	Nei confronti degli amministratori	37
6.2.4	Nei confronti di consulenti / collaboratori esterni	37
6.2.5	Nei confronti di partner commerciali e finanziari.....	37
6.2.6	Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	37
7	IL CODICE ETICO.....	38

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 1 di 38

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Breve disamina sulla normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, in breve, anche "Decreto 231" o "D.Lgs. 231/2001"), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio del medesimo; ciò a seguito di una serie di Convenzioni Internazionali di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni.

Il Decreto 231 ha così inserito nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. "soggetti in posizione subordinata" o "soggetti sottoposti all'altrui direzione").

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio sancito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

Quanto alla natura della responsabilità sancita dal Decreto 231, nonostante la qualifica di responsabilità amministrativa che compare nel titolo del decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto 231, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità in dipendenza della commissione di un reato di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura. Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica della responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto 231.

Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. È comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 2 di 38
------------------------------------	---	-----------------------

organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto 231 si occupa di delimitare l'ambito dei soggetti destinatari della disciplina normativa, vale a dire: "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

I profili dell'ambito territoriale di applicazione del Decreto 231 sono affrontati nell'art. 4, che precisa come nei casi di: reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

L'art. 5 del Decreto 231 individua i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i criteri soggettivi di imputazione, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo al medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone allocate in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a). In questa ipotesi, l'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati ed efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (anche definito "Organismo di Vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 3 di 38
------------------------------------	---	-----------------------

che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico al medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli organizzativi.

La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo l'elenco dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto dell'art. 24, come da ultimo modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- *malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);*
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);*
- *truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *frode nelle pubbliche forniture (art- 356 c.p.);*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23.12.1986, n. 898).*

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per istituzioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti e delle Comunità europee. Per pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art.357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per incaricato di pubblico servizio, come disciplinato dall'art.358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 4 di 38
------------------------------------	---	-----------------------

e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Alla luce di quanto esposto al punto precedente, incaricato di pubblico servizio è, pertanto, colui che svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di impiegati di pubblico servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'art. 25 annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).*

La seconda categoria comprende:

- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) incluse anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.).*

La terza categoria comprende:

- *concussione (art. 317 c.p.);*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-ter c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore;*

La Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Disegno di legge anticorruzione), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13.11.2012, ha introdotto:

- *il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione;*
- *i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);*
- *il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).*

La Legge n. 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (cd. "Legge Anticorruzione"), approvata dalla Camera in data 21 maggio, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 30 maggio e in vigore dal 14 giugno del 2015, ha:

- *introdotto un generale incremento delle sanzioni per i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto*

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 5 di 38
------------------------------------	---	-----------------------

contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità), prevedendo il recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, nonché un rafforzamento degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- modificato la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.) – richiamata anche dal D.Lgs. 231/2001 – per ampliarne l'ambito soggettivo di applicazione, ricomprendendovi anche "l'incaricato di un pubblico servizio", tornando dunque alla formulazione precedente alla L. 190/2012 (cd. Legge Severino).

Il Decreto 231 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati nelle tre categorie sopra descritte siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Il D. Lgs. n. 75/2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto:

- *il reato di peculato -con esclusione del peculato d'uso- (art. 314 c.p.);*
- *il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);*
- *il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).*

L'art. 25-bis, introdotto dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati e, a seguito della sua modifica dovuta al D. L. n. 99/2009, anche in strumenti o segni di riconoscimento. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Il D.Lgs. N. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25-ter estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 6 di 38
------------------------------------	---	---------------------------

liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Con l'art.25-ter del Decreto 231 sono stati infatti inseriti i seguenti reati:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

La Legge n. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (cd. Disegno di legge anticorruzione), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13.11.2012, ha introdotto:

- *il reato di corruzione tra i privati (D.Lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.*

Il D. Lgs. n. 38/2017, modificato dalla Legge n. 3/2019, ha introdotto:

- *il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).*

La Legge n. 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (cd. "Legge Anticorruzione"), approvata dalla Camera in data 21 maggio, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 30 maggio e in vigore dal 14 giugno del 2015, ha:

- modificato la fattispecie dell'art. 2621 c.c. ("False comunicazioni sociali") in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, nonché eliminato le soglie al di sotto delle quali era prevista l'esclusione della punibilità e previsto che il reato in oggetto sia sempre punito come delitto (e non come mera contravvenzione) con pene detentive che possono andare da uno a cinque anni;
- introdotto nel novero dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 del nuovo art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) che prevede pene ridotte (da sei mesi a tre anni) se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- sostituito l'art. 2622, False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 7 di 38
------------------------------------	---	-----------------------

creditori con il nuovo False comunicazioni sociali delle società quotate che diventa “reato di pericolo” (da “reato di danno”), con contestuali procedibilità d’ufficio, aumento della pena (reclusione da tre a otto anni) e scomparsa delle soglie di non punibilità;

- inasprito le sanzioni pecuniarie per gli Enti con riferimento alle fattispecie di cui ai punti precedenti (false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate).

L’art. 25-quater del Decreto 231, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo”, stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell’ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l’art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l’ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all’arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell’ordine democratico. In particolare, sono da richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato: associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).

L’art. 9 c. 3 Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 25-sexies che configura una responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di commissione dei delitti di:

- *abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);*
- *manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).*

Il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a “doppio binario”, vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

Il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*”, relativo agli abusi di mercato. Il D.Lgs. n. 107/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018. La normativa italiana viene così adeguata alle disposizioni del regolamento (UE) che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto “regolamento MAR”).

L’art. 25-septies è stato introdotto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 8 di 38
------------------------------------	---	-----------------------

"Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). Il nuovo disposto prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- *omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123;*
- *omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*
- *lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).*

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'art. 10 della Legge n. 146/2006 ai commi 5 e 6 prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) se commessi con carattere di transnazionalità. Successivamente il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha abrogato i suddetti commi (art. 64, comma 1, lett. f) e con l'introduzione dell'art. 25-octies nel Decreto 231 (art. 63 D.Lgs. n. 231/2007), tali delitti risultano rilevanti ai fini della responsabilità degli enti anche se commessi su base nazionale.

L'art. 25-octies del Decreto 231 (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, ha infatti ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-octies del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- *ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).*

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-octies nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-bis c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto dal

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 9 di 38
---	---	-----------------------

quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita.

L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del c.p. sono stati modificati dal D.Lgs. 195/2021, con decorrenza 15.12.2021, nel senso di considerare quale reato presupposto qualsiasi delitto, colposo e doloso, nonché le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, ora modificato dal decreto sopra citato. Il reato è inoltre stato annoverato fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

La commissione del delitto di autoriciclaggio necessita - a differenza del riciclaggio - di due distinti fatti illeciti:

- la commissione di un delitto (ivi compresi i delitti non inclusi nel novero del D.Lgs. 231/2001) o di una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi che hanno generato la provvista (denaro, beni o altre utilità);
- l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza illecita.

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'autoriciclaggio, il legislatore sembra aver soddisfatto un duplice obiettivo:

- punire l'utilizzazione di proventi illeciti nell'economia "legale", in quanto capace di danneggiare l'ordine economico, la concorrenza e il risparmio. La formazione e il riutilizzo di provviste illegali in attività economiche, infatti, danneggia i competitor che si sono attenuti alle regole e potrebbe inoltre costituire la fonte di condotte corruttive a loro volta ulteriormente distorsive del mercato;
- impedire l'occultamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi e, quindi, il relativo ostacolo alle attività di accertamento da parte delle Autorità in merito alla commissione dei reati che hanno originato tali proventi.

L'ultimo comma dell'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha disposto l'introduzione del reato di autoriciclaggio all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".

Nel contesto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo comportamenti riconducibili all'autoriciclaggio se commessi:

- da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza;
- nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Altro elemento necessario affinché si possa configurare l'autoriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che l'ente abbia la disponibilità e utilizzi i proventi di delitti commessi da propri soggetti apicali o loro sottoposti.

Non sono punibili, infine, le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 10 di 38
------------------------------------	---	------------------------

L'art. 24-bis del Decreto 231 è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia d'illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa. La disposizione è successivamente stata modificata dal D.L. 21.09.2019, n. 105, convertito in Legge 18.11.2019, n. 133.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali nuovi reati presupposto sono:

- *accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, D.L. n. 105/2019);*
- *taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).*

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di sistema informatico e di dato informatico. Per sistema informatico s'intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di dato informatico è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

La Legge n. 94/2009 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha introdotto poi l'art. 24-ter, che estende la responsabilità amministrativa d'impresa ai seguenti reati di criminalità organizzata:

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 11 di 38
------------------------------------	---	------------------------

- *delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 Decreto del presidente della Repubblica 309/90);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a, n. 5 c.p.p.).*

La Legge n. 69/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (cd. “Legge Anticorruzione”), approvata dalla Camera in data 21 maggio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio e in vigore dal 14 giugno del 2015, ha aumentato in via generalizzata le pene per le persone fisiche previste dal codice penale con riferimento al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Il D.L. n. 99/2009 ha introdotto invece l’art. 25 bis 1 (“Delitti contro l’industria ed il commercio”), che estende la responsabilità amministrativa d’impresa ai seguenti reati:

- *turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).*

La Legge n. 106/2009 ha introdotto poi un secondo art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa d’impresa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, con violenza o minaccia o offerta o promessa di denaro o di altra utilità, di persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (art. 377-bis c.p.). Successivamente, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.121 del 7 Luglio 2011 tale reato viene separato dall’art. 25-novies e ricompreso nell’art. 25-decies.

Il Decreto Legislativo n. 121 del 7 Luglio 2011, inoltre, recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, art.25-undecies¹.

¹ Il D.Lgs. 21/2018 entrato in vigore il 6 aprile 2018 ha abrogato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006) richiamato nell’elenco dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (art. 25 undecies). Tale disposizione non rimane

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 12 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

La Legge n. 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (cd. “Legge Ecoreati”), approvata dal Senato in data 19 maggio ed entrata in vigore il 29 dello stesso mese, il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha rafforzato il contrasto ai comportamenti a danno dell’ambiente attraverso:

- l’introduzione nel codice penale di otto nuovi illeciti; in particolare, tali nuovi illeciti rientrano come delitti all’interno del Titolo VI-bis (Libro II) “Dei delitti contro l’ambiente” del Codice Penale;
- l’identificazione di alcune di tali nuove fattispecie (Inquinamento ambientale, Disastro ambientale, Delitti colposi contro l’ambiente, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e Circostanze aggravanti) quale presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti, integrando pertanto l’elenco di illeciti di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Per completezza si indicano qui di seguito anche gli ulteriori reati previsti dal Decreto 231 quali presupposto per l’eventuale responsabilità amministrativa degli enti.

L’art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”, ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25-quater.1 che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l’incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto “criterio strutturale” che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all’ente di cui all’art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l’ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l’ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell’ente.

L’art. 25-quinquies del Decreto 231 è stato introdotto dall’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata “dei delitti contro la personalità individuale”.

L’elenco comprende:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*

priva di rilievo penale dal momento che il medesimo D.Lgs. 21/2018 ha introdotto nel codice penale l’art. 452 quaterdecies “reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. Con una disposizione di coordinamento il medesimo decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per il reato suindicato.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 13 di 38
------------------------------------	---	------------------------

- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali".

L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione. L'art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);*
- *disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);*
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
- *favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

Il sopra citato D.L. n. 99/2009 ha introdotto infine anche l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa d'impresa ad una serie di reati previsti dalla Legge n. 633/41 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"); tra questi:

- *messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171 L. 633/41);*
- *duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o*

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 14 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-duodecies che prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Legge n. 167 del 20 novembre 2017 ha previsto l'inserimento tra i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-terdecies).²

Il D.L. 26.10.2019, N. 124, convertito con modifiche dalla L. 19.12.2019, n. 157, ha esteso la responsabilità degli enti ad alcuni reati tributari introducendo l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001. Tale disposizione, successivamente modificata dal D.Lgs. n. 75/2020, richiama i seguenti delitti:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).*

Inoltre, purché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, sono ricompresi:

- *il delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *il delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).*

Il D.Lgs. n. 75/2020 ha modificato il D.Lgs. n. 231/2001 introducendo all'art. 25 sexiesdecies i reati di contrabbando.

Più precisamente si tratta delle fattispecie previste dagli artt. 282-291 DPR 23.01.1973, 43, le quali assumono rilevanza penale, tale da implicare la responsabilità degli enti, quando le condotte integrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, ovvero:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto

² Il D.Lgs. 21/2018 entrato in vigore il 6 aprile 2018 ha abrogato il reato in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3-bis della legge 654/1975) richiamato nell'elenco dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (art. 25 terdecies). Tale disposizione non rimane priva di rilievo penale dal momento che il medesimo D.Lgs. 21/2018 ha introdotto nel codice penale l'art. 604-bis "reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa". Con una disposizione di coordinamento il medesimo decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per il reato suindicato.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 15 di 38
------------------------------------	---	--

commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

d-bis) **quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.**

Sono inoltre inclusi i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973), anche nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 291-ter, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater), nonché altri casi di contrabbando di cui all'art. 292.

Infine, il D.Lgs. n. 184/2021 ha incluso nel catalogo dei reati presupposto i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" di cui all'art. 25 octies.1.

Per una trattazione più approfondita delle suddette fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231 si rinvia al "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/01" allegato sub 1 al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.2 Le sanzioni

Le sanzioni applicabili all'ente nel caso ne sia ravvisata la responsabilità sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231; si tratta di:

- **sanzioni pecuniarie (artt. 10 - 12)** - si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) con il secondo (importo della quota);
- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17)** - si applicano solo nei casi espressamente previsti dalle norme e sono (art. 9, comma 2)
 - *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
 - *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
 - *il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;*
 - *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;*
 - *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Le sanzioni interdittive presentano la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse sono inoltre finalizzate a prevenire comportamenti connessi alla

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 16 di 38
------------------------------------	---	--

commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca (art. 19)** - è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza (art. 18)** - può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

1.3 Le misure cautelari

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni. L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente, così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 17 di 38
------------------------------------	---	--

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

L'art. 45 prevede inoltre che il giudice verifichi la sussistenza delle esigenze cautelari rappresentate dal pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Si tratta di un secondo momento di valutazione in cui il Giudice, sulla base del materiale presentatogli dal Pubblico Ministero, formula una prognosi di *periculum in libertate* (o, come si è meglio specificato in relazione all'ente, *periculum in negozio*) sulla base di elementi fondati e specifici che facciano ritenere concreto tale pericolo.

Quanto ai criteri di scelta delle misure interdittive (art. 46), il legislatore ha utilizzato i principi di:

- proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e alla sanzione che potrà essere irrogata;
- adeguatezza in relazione alle concrete esigenze cautelari;
- gradualità, in modo che la misura adottata sia sempre la meno vessatoria fra quelle sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il giudice competente a disporre la misura è il giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa un'udienza camerale ad hoc per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.4 Il modello organizzativo come esimente di responsabilità

La legge **esonera dalla responsabilità** l'ente qualora dimostri di aver **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del reato, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

L'esclusione opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità prevede essenzialmente tre condizioni:

- che l'organo dirigente abbia formalmente adottato il sistema di regole procedurali interne costituenti il **modello**;
- che il modello risulti **idoneo** a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che tale modello sia stato **attuato** "efficacemente prima della commissione del reato".

Le ulteriori condizioni legali possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione o rappresentare una loro conferma.

Si richiede infatti:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza o Controllo);

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 18 di 38
------------------------------------	---	------------------------

- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è **esclusa** dalla legge se l'ente ha **adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, **l'adozione e la efficace attuazione** da parte dell'ente **del modello di organizzazione, gestione e controllo è condizione essenziale**, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'ente medesimo.

Per essere aderente alla previsione legislativa ed esplicare quindi la sua funzione di esimente, il modello dovrà essere, per la sua fase di predisposizione, adattato caso per caso, in relazione alla particolare struttura organizzativa dell'ente, al mercato in cui opera e in dipendenza della sua dimensione, non essendo possibile fornire un modello che sia valevole per tutti i tipi di enti. Tale modello dovrà inoltre, in fase applicativa, essere adeguatamente attuato, verificato ed aggiornato.

Il Decreto 231, pertanto, sviluppa un modello di colpevolezza di organizzazione da intendersi come rimproverabilità dell'ente per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la circostanza che le persone fisiche che operano per conto dell'ente commettano reati della specie di quelli definiti come "presupposto" ed elencati nella normativa.

Si segnala infine che, come in ogni situazione con implicazioni di carattere legale, e conformemente ai principi di buona amministrazione, le attività dell'ente in materia di modello organizzativo devono essere idoneamente documentate per iscritto, al fine di poterne definire il carattere oggettivo e per poterne offrire adeguata prova processuale in caso di necessità.

1.5 Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, ai commi 3 e 4, del Decreto 231 statuisce che:

- il modello, in considerazione del tipo di attività svolta nonché della natura e della dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 19 di 38

intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Come accennato sopra, il Decreto 231 prevede che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies D.Lgs. 231/01, l'art.30 del D.Lgs. 81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI/EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

1.5.1 Le Linee guida di Confindustria

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 20 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, successivamente modificate e aggiornate³.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.

Secondo dette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere così schematizzati:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 attraverso la descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le componenti (cd. "protocolli") più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- struttura organizzativa,
- formazione e addestramento,
- comunicazione e coinvolgimento,
- gestione operativa,
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un'architettura che rispetti alcuni principi fondamentali:

³ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, infine con riferimento agli ultimi aggiornamenti del 2014 passati al vaglio del Ministero in data 21 luglio 2014).

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 21 di 38

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (cd. "*Segregation of Duties*"), in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità Organizzative assegnate;
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione dei principi etici rilevanti rispetto alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231, che possono essere documentati in un codice etico o comportamentale. Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli aziendali.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del modello di organizzazione, gestione e controllo definito dall'impresa. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

1.6 L'assetto organizzativo di AMBIENTE ENERGIA S.R.L.

La struttura organizzativa della Società è articolata nelle seguenti Funzioni:

- *Laboratorio*
- *Personale operativo e funzionamento impianto*
- *Ufficio Rifiuti/Ambiente*

Le seguenti funzioni sono svolte in service dalla Capo Gruppo Marzotto S.p.A.:

- *Affari Legali e Societari*
- *Amministrazione, Finanza e Controllo*
- *Risorse Umane*
- *Sistemi Informativi*
- *Acquisti*

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha messo a punto un organigramma dove sono specificate:

- le Funzioni in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica e funzionale dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'Organigramma aziendale ed eventuali ulteriori documenti di dettaglio, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono predisposti e aggiornati dai responsabili delle Funzioni e approvati dall'amministratore unico.

Per ogni Funzione sono formalmente definiti compiti e obiettivi.

L'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità avviene nel rispetto del principio di separazione delle funzioni ("*Segregation of Duties*") secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo ed in particolare secondo la logica per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 22 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e controlla l'operazione.

In generale, l'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

In materia di **salute e sicurezza sul lavoro** (di seguito, in breve, anche "SSL"), la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- 1) il datore di lavoro;
- 2) i dirigenti delegati;
- 3) i preposti;
- 4) il servizio di prevenzione e protezione;
- 5) gli addetti al primo soccorso;
- 6) gli addetti alla prevenzione degli incendi;
- 7) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 8) il medico competente;
- 9) i lavoratori;
- 10) i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ossia:
 - a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
 - b) i fabbricanti ed i fornitori;
 - c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti;
 - d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 23 di 38

2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI AMBIENTE ENERGIA S.R.L.

2.1 Funzione, principi ispiratori, elaborazione del Modello

Sebbene l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (di seguito Modello) rappresenti solo una facoltà, AMBIENTE ENERGIA S.R.L. si è determinata nel procedere all'elaborazione e costruzione del presente Modello al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere gli interessi dei soci, degli amministratori, dei lavoratori e, in ultima analisi, di tutta la società nel suo insieme.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L. ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine l'amministratore unico, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali nonché di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- Identificazione delle aree di rischio aziendali. Questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività mediante l'esame della documentazione aziendale di rilievo e le interviste ai soggetti chiave della struttura, nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di **mappatura dei processi a rischio**).
- Verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale e identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di **gap analysis**).
- Valutazione del Sistema di Controllo Interno ai fini del relativo aggiornamento in modo da garantire (i) l'esistenza di procedure formalizzate, (ii) l'esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, (iii) l'attuazione del principio di separazione delle funzioni, (iv) la verificabilità *ex post*, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione, (v) l'esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo e di monitoraggio.
- Individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico di **Organismo di Vigilanza**.
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte del medesimo organo.
- **Predisposizione del Modello** prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.
- Previsione di un'attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali, nonché nei confronti di quanti operano in nome e per conto di AMBIENTE ENERGIA S.R.L., sulle regole comportamentali previste nel Modello, nonché sui processi e procedure interne atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio e sull'adesione alle stesse.

Il Modello implementato perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, policy e procedure della Società, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Il Modello di AMBIENTE ENERGIA S.R.L. si prefigge di:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di un reato (o anche il tentativo) - anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse della medesima - rappresenta una violazione del Modello e dei principi e

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 24 di 38

disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato ma anche nei confronti di AMBIENTE ENERGIA S.R.L.;

- individuare i comportamenti che sono condannati da AMBIENTE ENERGIA S.R.L. in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui la Società intende ispirarsi e attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;
- monitorare i settori di attività e i relativi rischi reato, definendo l'intervento tempestivo per prevenirne e impedirne la commissione.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è integrato, oltre che dai principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, dall'insieme dei processi, regole, procedure e sistemi già applicati all'interno di AMBIENTE ENERGIA S.R.L. In particolare, ai fini del presente Modello di Organizzazione e Gestione, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti già operanti in AMBIENTE ENERGIA S.R.L. (ivi incluse le procedure e norme di comportamento adottate in funzione dell'implementazione e del rispetto di normative e in conformità alle indicazioni del Gruppo cui la Società appartiene). Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Il presente Modello è costituito da:

- una "Parte Generale";
- più "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale", dopo avere illustrato i contenuti ed i presupposti del Decreto 231, nonché la funzione del Modello, sono delineate le sue componenti, ossia:

- l'Organismo di Vigilanza, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- il Codice Etico, costituente la base del Sistema di Controllo Interno del Gruppo cui AMBIENTE ENERGIA S.R.L. appartiene;
- il sistema organizzativo, perfezionato in relazione all'attribuzione delle responsabilità in coerenza con l'esercizio di poteri e funzioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, e con la previsione di idonei principi di controllo;
- il sistema di procure e deleghe, assegnate in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con le adeguate soglie di approvazione di spesa;
- le procedure manuali e informatiche, atte a regolamentare lo svolgimento delle attività e i relativi controlli, a garantire la separazione delle funzioni e dei compiti tra coloro che svolgono attività essenziali in un processo a rischio, nonché a salvaguardare i principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale;
- il sistema di controllo di gestione, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare, tramite il monitoraggio di adeguati indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato;
- la segnalazione di condotte illecite e la relativa procedura *Whistleblowing*;
- il sistema disciplinare, per la violazione delle norme del Codice Etico e delle norme definite internamente dalla Società;
- la comunicazione e formazione del personale sugli aspetti del Modello.

Come evidenziato in precedenza, la predisposizione del Modello ha preso avvio dall'individuazione delle attività aziendali e dalla conseguente identificazione dei processi "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 25 di 38

In ragione dello specifico oggetto sociale di AMBIENTE ENERGIA S.R.L., si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati:

- *reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);*
- *reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);*
- *delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)*
- *reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);*
- *delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);*
- *reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);*
- *reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);*
- *reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);*
- *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);*
- *violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);*
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);*
- *reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);*
- *impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);*
- *reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);*
- *reati di contrabbando (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);*
- *reati transnazionali (art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146).*

Relativamente agli altri reati e illeciti previsti dal Decreto, si è ritenuto che le specifiche attività svolte dalla Società non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Nondimeno, si ritiene che il Codice Etico definisca norme comportamentali idonee anche alla prevenzione di questi reati.

Le "Parti Speciali" sono definite in relazione alle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto ritenuti maggiormente rilevanti per la Società. Obiettivo primario di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare appropriati principi di comportamento e di applicare specifici presidi di controllo, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 e individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

- le attività aziendali "sensibili" rilevanti e le fattispecie di reato potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto;
- gli "esponenti aziendali" (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell'ambito delle attività aziendali "sensibili" rilevanti individuate;
- i principi di comportamento da adottare in relazione alle attività aziendali "sensibili" individuate;
- i presidi di controllo da applicare in relazione alle attività aziendali "sensibili" individuate.

Si riportano, di seguito, le "attività sensibili" individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 26 di 38

Riferimento – Parte Speciale	Attività sensibili
A - Rapporti con la Pubblica Amministrazione	- Gestione dei rapporti con la PA in occasione di adempimenti e visite ispettive - Gestione dei rapporti con la PA per la richiesta e gestione di Autorizzazioni, Permessi e Licenze - Gestione dei rapporti con la PA per la richiesta e gestione di finanziamenti pubblici - Gestione dei Contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
B - Amministrazione, Finanza e Controllo	- Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio - Gestione dei flussi monetari e finanziari - Gestione dei rapporti infragruppo - Gestione dei Rapporti con gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione) - Gestione delle operazioni societarie (e/o straordinarie)
C - Gestione del personale	- Selezione, assunzione e gestione del personale - Gestione amministrativa del personale - Gestione dei rimborsi spesa e dei benefit - Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali
D - Acquisto di beni e servizi	- Approvvigionamento di beni e servizi - Gestione di consulenze e incarichi professionali
E – Gestione Ambiente	- Vendita servizi di smaltimento rifiuti e trattamento acque di terzi - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
F - Gestione dei Sistemi Informativi	- Gestione dei sistemi informativi
G – Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	- Gestione delle attività relative allo svolgimento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In relazione all'esecuzione delle singole attività sensibili sopra elencate, i soggetti coinvolti devono inderogabilmente:

- rispettare il principio della **segregazione dei compiti** tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- rispettare la **normativa aziendale** (es. procedure e policy aziendali);
- rispettare il **sistema dei poteri** in vigore, in linea con le responsabilità organizzative assegnate;
- garantire la **tracciabilità** e verificabilità ex post volta ad assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati;
- rispettare i **principi di comportamento e presidi di controllo specifici**, previsti dalle Parti Speciali del Modello e dal Codice Etico della Società.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 27 di 38
------------------------------------	---	--

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, l'organo direttivo valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

2.3 Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per AMBIENTE ENERGIA S.R.L. sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento soggetto a periodici aggiornamenti e verifiche.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza che, all'occorrenza, può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni.

L'amministratore unico è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative, sulla base del livello di rischio ritenuto accettabile.

Gli aggiornamenti e adeguamenti del Modello, inclusi i protocolli ad esso connessi, sono diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della Società o sulla rete intranet e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente, per essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati indicati dalla normativa, oltre a adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, di curarne l'aggiornamento e le verifiche periodiche a un Organismo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La nomina è di competenza dell'Amministratore Unico.

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza è dotato di:

- **indipendenza e autonomia.** I soggetti nominati non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell'OdV possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello. L'attività svolta non è sottoposta ad alcuna forma di interferenza e/o condizionamento da parte dell'organizzazione. L'OdV riporta direttamente all'Amministratore Unico ed è dotato di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività. Infine, le regole di funzionamento interno sono definite dell'Organismo;
- **professionalità.** I membri dell'OdV devono avere specifiche conoscenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. lgs. 231/2001, dei modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento delle verifiche descritte nel citato decreto;
- **autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva.** L'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 28 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività l'OdV non è un organo subordinato al vertice dell'azienda, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo;

- **continuità di azione.** L'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello;
- **onorabilità e assenza di conflitti di interessi**, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

L'amministratore unico ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza di tipo **monocratico**, composto da un soggetto, che possiede le caratteristiche di professionalità, indipendenza, continuità di azione e che non ha alcuna attribuzione di compiti di indirizzo politico-amministrativo nella gestione aziendale e di compiti operativi, tutto ciò al fine di garantire un'efficace gestione del ruolo attribuito e di conservare quell'indispensabile obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

L'Organismo di Vigilanza come sopra accennato deve possedere altresì alcuni requisiti soggettivi formali ad ulteriore garanzia dell'autonomia ed indipendenza richieste dall'incarico, consistenti nei seguenti requisiti di:

- 1) onorabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000
- 2) assenza di conflitti di interesse e/o di relazioni di parentela con altri componenti gli organi sociali e con il vertice sociale, ai sensi dell'articolo 2399 c.c.
- 3) assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.
- 4) assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza medesimo. A tale fine l'OdV potrà disporre delle necessarie risorse finanziarie messe e l'amministratore unico garantirà l'assegnazione di un budget di spesa.

3.2 Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Nello specifico le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere possono così schematizzarsi:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- esaminare l'adequatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'amministratore unico per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello, (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle attività d'impresa, (iii) modifiche normative;
- segnalare al vertice societario quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 29 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

- riferire al Datore di Lavoro (Amministratore Unico) sullo stato di attuazione ed idoneità del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività societaria ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato;
- attivarsi affinché la Società curi l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- verificare il rispetto dei protocolli e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della società onde ottenere informazioni e/o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste dalle forze dell'ordine, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato. Le attività svolte dall'Organismo, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura societaria, fermo restando però che l'amministratore unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'amministratore unico compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo. In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 sono adottati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dei **flussi informativi** per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere o hanno reso possibile il verificarsi delle ipotesi rilevanti ai fini di cui si tratta. Tale obbligo di fornire informazioni è posto in capo alle funzioni aziendali potenzialmente a rischio reato e riguarda:

- a) le informative periodiche sulle attività svolte;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 30 di 38
------------------------------------	---	--

In particolare, le informazioni potranno riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai soggetti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del decreto legislativo citato;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i lavoratori o i componenti degli organi sociali;
- le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione o comunque collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici;
- le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali; i verbali della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- le notizie relative agli incidenti/malfunzionamenti degli impianti che possono aver conseguenze di carattere ambientale;
- gli eventuali ordini ricevuti dai superiori e ritenuti in contrasto con la legge e/o il Modello;
- le richieste o offerte di denaro e regalie (eccedenti il modico valore) provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti del sistema di deleghe e poteri;
- i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa, nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- le operazioni straordinarie in essere e/o concluse, con espressa indicazione di tipologia, valore economico e motivazione dell'operazione;
- le eventuali operazioni infragruppo che per loro natura, importo, motivazione economica, etc. risultano essere straordinarie, non ricorrenti, particolari;
- le eventuali anomalie relative ad operazioni in contanti;
- le eventuali operazioni inusuali non riconducibili all'attività aziendale compiute da parte di soci, amministratori o lavoratori su conti correnti intestati alla Società;
- le eventuali operazioni frequenti e/o di significativo ammontare su conti correnti indicati come a lungo tempo inattivi o poco movimentati;
- gli eventuali investimenti in strumenti finanziari effettuati a prezzi sensibilmente differenti rispetto ai correnti valori di mercato;
- la reportistica periodica relativa ad operazioni di investimento a medio-lungo termine in strumenti finanziari;

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 31 di 38

- la documentazione a supporto dei sopralluoghi svolti dalle autorità competente/segnalazioni/sanzioni comminate in materia ambientale nonché l'esito di controlli periodici interni condotti per la verifica del rispetto di procedure interne e di prescrizioni della Autorità;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale.

L'obbligo di informazione è esteso inoltre a tutti coloro che operano per conto di AMBIENTE ENERGIA S.R.L. e che vengano in possesso, anche tramite terzi, di **notizie relative alla commissione di reati** all'interno dell'ente o a **pratiche non in linea con il Modello e con le norme di comportamento poste dal Codice Etico**. Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dalla procedura Whistleblowing, devono pervenire in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna. L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di controllo mirano a consentire allo stesso di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli in modo tale che sia messo in grado ogniqualvolta vi sia una segnalazione di stabilire in quali casi attivarsi a sua insindacabile discrezionalità.

Onde garantire i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza dovrà conservare il potere di riferirsi al massimo vertice aziendale, e quindi all'amministratore unico direttamente ed in via continuativa; al socio unico, ove necessario, in caso di violazione del Modello da parte dell'amministratore unico.

All'Organismo di Vigilanza compete inoltre di monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta, in cooperazione con l'area aziendale competente.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. Il ruolo di vigilanza dovrà ordinariamente espletarsi attraverso riunioni nel corso delle quali l'Organismo di Vigilanza procederà a riscontrare il rispetto delle procedure previste dal Modello. All'esito di tali riunioni dovrà essere redatta apposita relazione informativa da presentare all'Amministratore Unico.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due modalità di rapporto riguardo la propria attività:

- all'Amministratore Unico direttamente, all'esito delle riunioni;
- al socio unico, ove necessario, in caso di violazione del Modello da parte dell'amministratore unico.

3.4 Sospensione dall'Organismo di Vigilanza

L'amministratore unico può deliberare la sospensione dell'OdV nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del D. Lgs. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio. In caso di sospensione dell'Organismo di Vigilanza l'amministratore unico provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 32 di 38

3.5 Cessazione dalla carica

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito. La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte. I membri dell'Organismo di Vigilanza che rinunciano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta all'amministratore unico e, se plurisoggettivo, all'Organismo di Vigilanza stesso affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadranno dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumerla (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti, etc.).

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dall'amministratore unico. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza, di esistenza di un conflitto di interessi, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro dell'Organismo di Vigilanza, etc. Inoltre, il termine dell'eventuale rapporto lavorativo tra il membro dell'Organismo di Vigilanza e la Società comporta normalmente la revoca dall'incarico del soggetto dimissionario. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta all'amministratore unico dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte l'amministratore unico provvederà alla sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica. I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza.

3.6 Modalità di funzionamento

L'O.d.V. può invitare alle riunioni persone estranee che facciano parte o meno del personale della società; in particolare potranno presenziare consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della Società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

3.7 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

3.8 Autonomia finanziaria

L'Organismo di Vigilanza presenta formalmente le proprie necessità in relazione alla dotazione di risorse finanziarie di cui dovrebbe disporre al fine di poter correttamente adempiere allo svolgimento dei propri compiti. In virtù delle esigenze espresse, l'amministratore unico garantisce l'assegnazione di un *budget* di spesa che permetta all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	Pagina 33 di 38
------------------------------------	---	----------------------------

presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4 WHISTLEBLOWING: la segnalazione di condotte illecite

Ambiente Energia Srl valuta la disciplina di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo c.d. *Whistleblowing*, quale strumento fondamentale ad integrazione del sistema dalla stessa implementato per la prevenzione dei rischi di reato.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* c.d. Decreto Whistleblowing (di seguito Decreto), in sostituzione delle previgenti disposizioni di legge in materia (legge n. 179/2017), riscrive la disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (oltre che dell'amministrazione pubblica), di cui siano venuti conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Per tali ragioni Ambiente Energia Srl, in conformità a quanto previsto nel succitato Decreto, ha aggiornato la propria procedura whistleblowing (di seguito Procedura) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

La Procedura:

- disciplina il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale della Società e/o terzi e relative a:
 - violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e del relativo sistema di regole e procedure,
 - comportamenti (atti od omissioni) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE o riguardanti il mercato interno.
- prevede un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano le suddette informazioni, acquisite nel contesto lavorativo. A tale riguardo essa prevede canali di segnalazione che consentono di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità delle persone segnalanti, di coloro che sono coinvolti nella

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 34 di 38

segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;

- garantisce misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché di altri soggetti quali i facilitatori, i colleghi e i parenti delle persone segnalanti e dei soggetti giuridici collegati alle persone segnalanti.

Le segnalazioni oggetto della Procedura possono essere effettuate:

➤ tramite i seguenti **canali di segnalazione interni** predisposti dalla Società:

- **piattaforma informatica** accessibile attraverso il **sito web www.Ambienteenergiasrl.it** e sull'**intranet** della Società mediante apposita sezione dedicata al "Whistleblowing". La piattaforma consente di trasmettere la segnalazione anche in maniera anonima, purché adeguatamente circostanziata;
- in forma orale, tramite sistemi di **registrazione di messaggi vocali**, una volta avuto accesso al canale "Whistleblowing";
- tramite posta tradizionale in **busta chiusa** al seguente indirizzo: Ambiente Energia Srl, Viale Dell'Industria n. 126 – 36015 Schio (VI), avendo cura di indicare nella busta che tale corrispondenza è **riservata alla attenzione del referente whistleblowing**.

Le segnalazioni vengono gestite direttamente dal referente whistleblowing con le garanzie di riservatezza previste dalla Procedura;

- tramite il **canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6 del Decreto,
- tramite **divulgazioni pubbliche**, al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1 del Decreto, **tramite la stampa** o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (art. 2 co. 1, lett f del Decreto)

La scelta del canale NON è rimessa alla discrezione del segnalante ed è sempre favorito, IN VIA PRIMARIA, l'uso del canale di segnalazione interno

Sono escluse e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura le segnalazioni relative a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 35 di 38

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Sono previste sanzioni pecuniarie da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 da parte dell'ANAC verso chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o dei Soggetti Coinvolti in relazione alle Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Sono altresì previste sanzioni pecuniarie da euro 500 a euro 2.500 da parte dell'ANAC nei confronti del Segnalante, quando è accertata, anche con senza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante stesso, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che il medesimo sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

La Società si riserva inoltre, nell'ambito dei propri doveri di tutela della personalità fisica e morale dei dipendenti e collaboratori e come consentito dal D.Lgs 231/2001 e dal D.Lgs 24/2023, ogni azione contro la persona che effettua segnalazioni calunniose o diffamatorie e in mala fede.

Per ulteriori approfondimenti rispetto a quanto illustrato nel presente paragrafo si rimanda alla procedura Whistleblowing, allegata al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La stessa è reperibile anche:

- sul sito web www.Ambienteenergiasrl.it e sull'intranet della Società mediante apposita sezione dedicata al "Whistleblowing";
- sulle bacheche aziendali.

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

La Società opera affinché il modello e le sue regole di funzionamento, unitamente al Codice Etico, siano adeguatamente portati a conoscenza di tutti i portatori di interesse di AMBIENTE ENERGIA S.R.L. con ciò intendendo l'amministratore unico, i dipendenti della Società, i rappresentanti della società a qualunque titolo validamente costituiti i collaboratori a qualunque titolo della società. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine verranno promosse iniziative, corsi e comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari.

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 36 di 38

5.1 Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti

Il presente modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che la Società ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, d'intesa con l'amministratore unico, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

5.2 Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni e partner

La Società provvede all'informazione ai partner commerciali e finanziari, consulenti / collaboratori esterni a vario titolo dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela della Società in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla società e/o al soggetto agente, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

6.2 Struttura del sistema disciplinare:

6.2.1 Nei confronti dei Dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e aziendale applicabile. Nei confronti dei lavoratori dipendenti (Quadri e/o impiegati), i quali abbiano posto in essere comportamenti in violazione delle regole e dei principi dedotti dal presente Modello, sono applicabili le sanzioni rientranti tra quelle previste o dall'art. 7 della L. 30 maggio 1970 o gli applicabili articoli del Codice civile o le eventuali normative speciali applicabili. Pertanto, il presente Modello fa riferimento ai fatti e ai provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dal vigente CCNL e alle eventuali parti speciali applicabili. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in:

- richiamo verbale,
- ammonizione scritta,
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria,

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		Pagina 37 di 38

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni,
- licenziamento per mancanze.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dall'amministratore unico.

6.2.2 Nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, AMBIENTE ENERGIA S.R.L. provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

6.2.3 Nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni commesse da parte dell'amministratore unico, l'Organismo di Vigilanza informa il socio unico. I provvedimenti possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale
- sospensione del diritto all'indennità di carica se prevista
- interruzione del rapporto di lavoro.

6.2.4 Nei confronti di consulenti / collaboratori esterni

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi consulenti e collaboratori esterni della Società, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

6.2.5 Nei confronti di partner commerciali e finanziari

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

6.2.6 Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora l'amministratore unico fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee fino alla sospensione o alla revoca dello stesso.

6.2.7 Ulteriori misure

Resta salva la facoltà di AMBIENTE ENERGIA S.R.L di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

In ottemperanza alle indicazioni di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 24/2023 (decreto whistleblowing), il presente Modello 231 estende l'applicazione di cui al Sistema Disciplinare descritto nel presente paragrafo 6, nei confronti di coloro a carico dei quali viene accertata la responsabilità degli illeciti di cui al comma 1 del D.Lgs. 24/2023 e di seguito indicati:

- ritorsioni,
- ostacolo, anche tentato, alla segnalazione,
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs 24/2023,
- mancata istituzione dei canali di segnalazione,

AMBIENTE ENERGIA S.R.L.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 Parte Generale	
		<i>Pagina 38 di 38</i>

- mancata o non conforme adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
- mancata verifica e analisi della segnalazione,
- reati di diffamazione o calunnia ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave (illeciti a carico del segnalante).

7 IL CODICE ETICO

L'adozione da parte di AMBIENTE ENERGIA S.R.L. di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

Nello specifico, l'amministratore unico ha ritenuto di far proprio ed adottare il Codice Etico del Gruppo Marzotto a cui appartiene AMBIENTE ENERGIA S.R.L., al fine di sancire e confermare i principi di etica e di trasparenza definiti a livello di Gruppo, tenuto conto che le regole ivi contenute sono comuni a tutte le società del Gruppo Marzotto in quanto ritenute di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo stesso e di tutte le società che vi appartengono.

Il Codice Etico è stato aggiornato dall'Amministratore Unico in data 26 settembre 2023.